



# Comune di Arnara

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 24.08.2023

<b>OGGETTO:</b>	atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione in sede sindacale finalizzata all'adozione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al personale dipendente per il triennio 2023-2025 nonché alla definizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023.
-----------------	--

L'anno Duemilaventitre (2023), addì VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 09:45 nella CASA COMUNALE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.L.vo 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'Appello risultano:

- FIORI MASSIMO
- ROMA ROBERTO
- CECCONI DIEGO

SINDACO  
ASSESSORE  
ASSESSORE

Presenti: Assenti:

X	
X	
X	
3	/

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Franco LOI

Essendo presente il numero legale per la validità della odierna seduta, il Sig. FIORI MASSIMO - *Sindaco*, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

Visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

Visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto il Titolo II del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16/11/2022 disciplinante il sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 1, a norma del quale il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti;
- l'articolo 3, comma 5, a norma del quale, tra l'altro, la contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti;
- l'articolo 7, comma 1, a norma del quale la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL e la delegazione di parte datoriale;

- l'articolo 7, comma 4, definente le materie oggetto di contrattazione, tra cui sono ricompresi i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 80, comma 1 del CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;
- l'articolo 8, comma 1, a norma del quale, tra l'altro, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'articolo 8, comma 4, ai sensi del quale al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione; nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'articolo 79;

Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 49 del 14/09/2017 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

Rilevato che l'attuale Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) relativo al triennio 2019/2021, da ultimo aggiornato in data 15/12/2022, risulta scaduto ma conserva la sua applicabilità sino alla stipula del CCDI successivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, del CCNL, limitatamente alle clausole che non risultino essere in contrasto con l'intervenuta disciplina nazionale;

Tenuto conto dell'ammontare delle risorse destinabili alla contrattazione decentrata per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L., nella somma complessiva di € 40.392,40;

Ricordato che la quantificazione delle predette risorse ha risentito delle previsioni di cui:

- all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n.135/2018 convertito con modificazioni dalla legge n.12/2019, a norma dei quali:
  - in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non

opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;
- le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017;
- all'articolo 33, comma 2, ultimo periodo del decreto legge n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n.58/2019 e successive ed ulteriori modificazioni, prevedente, nell'ambito delle nuove disposizioni contenute nel medesimo articolo 33 in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;
- alle disposizioni attuative del predetto articolo 33, comma 2, del decreto legge n.34/2019, ovvero: Decreto 17 Marzo 2020 emanato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno; nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato protocollo n.12454 del 15/01/2021;
- all'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

Ritenuto opportuno dover fornire alla delegazione trattante di parte pubblica specifiche direttive affinché la stessa avvii la sessione negoziale 2023 finalizzata alla definizione del CCDI 2023/2025 relativo al personale dipendente con contestuale disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse per l'annualità corrente ai fini dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia della correlata contrattazione;

Atteso che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo n.165/2001; a tal fine, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, del CCNL, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione

illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione; in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni; trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Sentito in merito il Segretario generale, anche nelle funzioni proprie di Responsabile della Prevenzione della corruzione dell'Ente;

con votazione unanime,

#### DELIBERA

tenuto conto di quanto esposto nella parte motiva:

1. di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive formali finalizzate:

1.1. alla definizione del nuovo Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2023/2025, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

a) in relazione agli istituti correlati alla performance:

- dovranno essere assunti dei criteri premianti il merito che assicurino la corresponsione del 100% del premio potenziale solo al raggiungimento di valutazioni molto elevate ovvero che escludano il riconoscimento dei premi al di sotto di valutazioni pari alla sufficienza;
- dovranno essere adottati dei parametri per la differenziazione del premio teorico in base all'area di inquadramento, tenuto conto delle maggiori responsabilità insite nella aree più elevate;
- nella previsione della fascia dell'eccellenza di cui all'articolo 81 del CCNL per l'assegnazione della maggiorazione relativa al premio per la performance individuale dovrà perseguirsi un'equa distribuzione della stessa tra i vari settori dell'Ente;
- dovrà essere garantito un sistema di bilanciamento tra i premi riconosciuti per la performance e gli altri incentivi specifici, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera j) del CCNL, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle risorse tra il personale, salvaguardandosi in ogni caso il merito;

b) in relazione all'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree:

- nell'ambito della ponderazione dei criteri definiti dall'articolo 14 CCNL dovrà essere accordata assoluta priorità al merito, ovvero alle valutazioni conseguite dal personale dipendente;
- nell'ambito del parametro "esperienza professionale" potranno essere valutate formulazioni premianti l'esperienza maturata presso l'Ente rispetto a quella svolta presso altre amministrazioni, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione interna e della realtà territoriale;
- nell'ambito del parametro "capacità culturali e professionali" dovrà accordarsi priorità ai titoli coerenti con il profilo/ruolo ricoperto all'interno dell'Amministrazione;

c) indennità varie:

- nella definizione delle specifiche e degli importi relativi alle varie indennità contrattualmente previste dovrà tenersi conto delle responsabilità connesse ai singoli istituti, improntando, laddove non diversamente previsto dal CCNL, il riconoscimento delle stesse al merito ed al livello di competenze richieste per l'esercizio delle funzioni oggetto di indennizzo;

d) altri istituti e clausole:

- dovrà essere finanziato l'istituto della reperibilità almeno per l'Ufficio Servizi demografici e per il funzionamento del Centro operativo comunale (COC);
- dovrà essere garantito l'istituto della turnazione in capo al personale della Polizia Locale valutandosi la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore al sussistere dei requisiti contrattualmente previsti;
- dovranno essere previsti specifici limiti individuali al ricorso alle prestazioni lavorative in regime di straordinario e di banca delle ore, tenuto conto del budget complessivo dell'Ente;
- dovrà perseguirsi la possibile introduzione di forme di welfare integrativo secondo quanto previsto dall'articolo 82 del CCNL;
- dovranno essere fatti salvi gli effetti giuridici ed economici maturati dal personale dipendente nel corso del 2023 in applicazione del previgente CCDI;
- dovrà essere assicurato lo scrupoloso rispetto dei limiti per il salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, evitando nei limiti del possibile che il riconoscimento di istituti particolari ad alcuni dipendenti, per effetto dei medesimi limiti, possa gravare sulla generalità degli altri;
- le trattative su tutti gli istituti non menzionati nei punti precedenti dovranno essere ricondotte ai principi di imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed equità, avuto anche riguardo agli obiettivi e alle finalità istituzionali dell'Ente;

1.2. alla definizione delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2023, ai sensi dell'articolo 8 del CCNL, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo:

- a) dovrà essere garantito che la parte prevalente delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate sia destinata alla valorizzazione della performance del personale dipendente, al fine di incentivare il perseguimento degli obiettivi e il merito;
- b) in relazione alla cospicuità delle risorse decentrate correnti, dovuta alla presenza di quote non ricorrenti introdotte dall'ultimo CCNL, potrà valutarsi il finanziamento una tantum di indennità connesse a specifiche responsabilità contrattualmente riconosciute;
- c) il riparto delle risorse dovrà realizzarsi garantendo imparzialità, proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, equità e pari opportunità per il personale, con salvaguardia del merito e delle specificità delle diverse posizioni;

2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.



# Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email [info@comune.arnara.fr.it](mailto:info@comune.arnara.fr.it)

SITO WEB – [www.comune.arnara.fr.it](http://www.comune.arnara.fr.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PARERE ex art. 49 1° comma decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO:** Atto di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione in sede sindacale finalizzata all'adozione del Contratto collettivo decentrato integrativo relativo al personale dipendente per il triennio 2023/2025 nonché alla definizione dell'accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate relativo all'anno 2023.

Parere espresso, ai sensi dell' art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica , nel modo seguente:

FAVOREVOLE,

Li 24.08.2023

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Franco Loi

Parere espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla solo regolarità contabile, nel modo che seguente:

FAVOREVOLE

Li 24.08.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Romina Pironi



Letto, approvato, sottoscritto.

**IL SINDACO**  
F.to Massimo Fiori

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Franco Loi

Il sottoscritto Messo Comunale,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12 SET 2023 al 28.9.23

Arnara, li

12 SET 2023

Albo  
559/6023



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art: 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000)

Arnara, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Franco Loi

Per copia conforme all'originale



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Franco Loi

*[Handwritten signature of Dott. Franco Loi]*



# Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – email – [info@comune.arnara.fr.it](mailto:info@comune.arnara.fr.it)

SITO WEB – [www.comune.arnara.fr.it](http://www.comune.arnara.fr.it) Codice Fiscale 80001610601

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Segreteria Affari Legali e Personale

**N. 36 del 25-08-2023**  
**Registro Gen. 349**

### OGGETTO:

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).

L' anno duemilaventitre addi venticinque del mese di agosto,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il decreto sindacale n. 18 del 15/10/2020 alleggetto: "Art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione della Responsabilità dell'Area di Segreteria - Affari Legale e Personale";

### PREMESSO che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse con specifico riferimento al Fondo Risorse decentrate anno 2023 sono attualmente regolate dal contratto CCNL 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022:

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTO** l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** che l'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 71 del 24/08/2023;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 46 del 28/06/2023 concernente l'approvazione del P.E.G. 2023/2025;

**DATO ATTO** della necessità di procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 del personale dipendente;

**VISTA** la relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023, in allegato al presente provvedimento;

**RITENUTO** pertanto dover procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il Personale dipendente per l'anno 2023 nell'ammontare complessivo di € 40.392,40, (di cui € 24.619,70 per la parte stabile (consolidata) ed € 15.772,70 per la parte variabile), come da prospetto allegato al presente atto;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità dell'art. 1, comma 557, delle legge 296/2006;

**VISTO** il parere dell'Organo di revisione contabile allegato al presente atto, reso sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023;

**VISTO** le norme e le direttive in materia;

**VISTO** il bilancio pluriennale 2023/2025;

**VISTO** il bilancio di previsione 2023;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** D,Lgs 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA  
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2021  
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01**

**(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n.25, nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

**Premessa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "Schema standard di relazione tecnico-finanziaria" e lo "Schema standard di relazione illustrativa" quali allegati alla circolare n.25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune di Arnara per l'anno 2021 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione non ha ancora certificato la relazione sulla performance per l'anno 2022.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
  - ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
  - il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione

dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione potesse incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 17/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

### **Posizioni Organizzative ed Alta Professionalità**

- individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;
- si stabilisce altresì i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
  - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
  - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa;
- In merito alla parte economica definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il

compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:

- l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 annui lordi per tredici mensilità, ai sensi dell'art. 17 del CCNL 2019/2021 (in precedenza per le posizioni organizzative l'importo oscillava da un minimo € 5.164,57 ed un massimo di € 12.911,42; mentre per le alte professionalità il valore era data da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000);
- l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
- nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
- La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
  - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;
  - b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

Il Comune ha definito gli incarichi di posizione organizzativa anche a seguito del confronto con le parti sindacali avvenuto con la sottoscrizione del contratto decentrato precedentemente approvato.

## **La valorizzazione del personale della polizia locale**

Nel nuovo CCNL 2019-2021 Funzioni Locali sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- **Attività ed iniziative di carattere privato.** In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
  - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
  - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
  - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
  - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
  - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- **Utilizzo proventi del codice della strada.** Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:
  - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
  - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
  - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
  - d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
  - e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- **Remunerazione del servizio esterno.** Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un

valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:

- a) indennità di turno;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con la performance individuale e collettiva.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- **Indennità di funzione.** Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

### **Le nuove risorse fisse**

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

### **Le risorse variabili**

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse



dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2020 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civici per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate).

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);

2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "*mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro*" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate;

d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;

e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;

f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;

g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.

## Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

### **III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale N. 329 del 25/08/2023 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2023 in complessivi € 40.4392,40.

#### **III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

##### **- Risorse storiche consolidate**

**Importo unico consolidato anno 2017: € 22.499,90**

Ai sensi del CCNL 2019-2021 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

## 1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi del CCNL 2019-2021 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

### Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (CCNL 2019-2021) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni incasso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01 (spese compensate)	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO NEL 2019 (ART.67, C.32, LETT.D)	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (, CCNL 2019-2021 e art. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-
MESSI NOTIFICATORI - (CCNL 2019-2021; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (CCNL 2019-2021)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (CCNL 2019-2021; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
<b>TOTALE</b>	

### Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (art. 68, co. 1, ultimo periodo; art. 17, c. 5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (CCNL 2019-2021 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (d.l. semplificazioni) e condoni edilizi	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) - non ordinariamente	-

resi -- Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	
Incentivi tributari -- Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
<b>TOTALE</b>	-

### III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non si rilevano eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo.

### III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo calcolato nella sezione III.1.1 è pari ad € 40.392,40,
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 0 ottenuto dai valori delle risorse soggette a limitazioni, mentre per quelle non soggette a limitazioni il valore complessivo è pari ad € 0,00;
- c) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 40.392,40

### III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare, il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

## **III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

### **III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quotacarico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art.33,c.4, alinea a), alinea b) e da linea c) del CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;

*Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2020 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2019 - 2021.





Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16 novembre 2022 (ALL. A).

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Risorse stabili</b>	22.499,93
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C. 1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	1.563,80
(3a) INCREMENTO DI EURO 43,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	555,97
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIMIE	
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 186)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>24.619,70</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 48, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	4.000,00
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 57, C.4, CCNL 21.5.2018)	
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 59, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)</b>	<b>4.000,00</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 48, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 18, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	9.239,70
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. Q), CCNL 21.5.2018)	
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI (STAT. ECC. - (ART. 48, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998)	0,00
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. E), CCNL 21.5.2018)	2.500,00
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	<b>11.772,70</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>15.772,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40.392,40</b>
<b>TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	<b>26.499,93</b>
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	<b>26.499,93</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO</b>	<b>26.499,93</b>
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO</b>	<b>26.499,93</b>
<b>LIMITE OK</b>	





**COMUNE DI ARNARA**  
Provincia di Frosinone  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA**

**Verbale n. 13 del 11.10.2023**

**Oggetto: Parere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 (Contratto Funzioni Locali 16.11.2022). (D.Lgs. 267/2000)**

Il Revisore dei conti del Comune di Arnara ha esaminato i documenti predisposti dal Servizio Finanziario dell'Ente ai fini del rilascio del parere,

**VISTO**

il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

il D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

il Regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 2021 e il suo contenuto;

il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per incentivi e funzioni tecniche;

il CCNL comparto Enti Locali 2019-2021 sottoscritto 16.11.2022;

che l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 – controlli in materia di contrattazione integrativa - dispone che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ..."

**MERITO E OBIETTIVI** che l'Art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. 165/2001 prevede che Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

che ai sensi dell'art. 40 comma 3 – sexies del D.Lgs. 165/2001 "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

che la Ragioneria generale dello Stato, fin dalla circolare n. 25/2012 ha raccomandato agli enti di procedere alla certificazione da parte dell'organo di revisione non solo sul contratto integrativo, bensì anche sulla costituzione del fondo. Lo stesso principio contabile del punto 5.2. dell'allegato n.

4/2 al Dlgs 118/2011, richiamato dalla Corte dei conti della Marche ritiene che necessariamente, ciascun anno, debba avvenire la verifica dell'organo di revisione in sede di costituzione del fondo.

la DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Segreteria Affari Legali e Personale N. 36 del 25-08-2023 Registro Gen. 349

### PREMESSO

Che in data 27/9/2023 ha ricevuto il testo della proposta della determinazione di costituzione del fondo con integrazione del 10.10.2023;

che in pari data ha ricevuto relazione tecnico finanziaria;

che la sezione di controllo della Regione Marche con la deliberazione n. 15/2018 del 7/2/2018 ha riaffermato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate; che le tre fasi sono: 1) Individuazione in bilancio delle risorse, 2) adozione dell'atto di costituzione, 3) sottoscrizione dell'atto decentrato annuale;

che solamente quando si conclude l'iter precedente del 4 comma alle premesse l'ente può impegnare il fondo e può pagare, secondo il principio della competenza potenziata;

che l'ente, se costituisce il fondo e sottoscrive il contratto decentrato nell'anno (con la sottoscrizione del contratto si perfeziona l'obbligazione e l'ente può impegnare il fondo - e procedere ai pagamenti - secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) può impegnare secondo il principio contabile: (vedi Corte dei Conti Veneto n. 263/2016):

- in parte all'anno in corso per le obbligazioni da liquidare nell'esercizio;
- in parte all'anno successivo (produttività) La quota «rinviata» viene garantita dallo stanziamento di pari importo collocato nel FPV dell'anno di costituzione del fondo.

### TENUTO CONTO

della deliberazione n.23/2016 Enti locali - Sezione controllo Regione Liguria - Incremento parte variabile fondo integrativo personale dipendente - Art. 15 co.5 CCNL 1/4/1999 - Necessaria preventiva specifica pianificazione attività lavorativa: La deliberazione riguarda l'interpretazione dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999, ancora vigente per la parte normativa, per il personale dipendente degli enti locali, nella parte in cui prevede la possibilità di ampliare la parte variabile del fondo integrativo in caso di "attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti". A tal fine, come rilevato dalla giurisprudenza contabile, è necessario che tali compensi, erogati dall'amministrazione in relazione alla produttività, siano preceduti da una adeguata e preventiva pianificazione del lavoro e nei tempi utili per evitare che uno strumento di incentivazione della produttività e del merito si trasformi in una sorta di integrazione retributiva (ex multis : Corte conti; sez. giurisd. Sardegna n. 247/2007; sez. giurisd. Lombardia n. 457/2008; sez. giurisd. Lazio n. 714/2011)

della raccomandazione del revisore unico del comune di Arnara: "RACCOMANDA un'attenta e continua verifica sull'andamento delle riscossioni sia delle entrate di competenza che le entrate relative ai residui attivi.

Che gli enti locali sono chiamati fin dal 2007 al contenimento della spesa del personale secondo i criteri dettati dai commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e smi, differenziati in base alla

tipologia di ente ed alla situazione organizzativa e/o finanziaria, secondo quanto stabilito da successivi interventi legislativi.

Che le risorse stabili possono finanziare istituti con carattere variabile (ad es. produttività) e che le risorse variabili non possono finanziare istituti con carattere di stabilità (ad es. progressioni economiche)

#### ATTESO

con la deliberazione N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017». Tale posizione è stata inoltre recepita dalla contrattazione nazionale; le parti, con, con la dichiarazione congiunta n. 9, allegata al nuovo CCNL del comparto Funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21/05/2018, hanno preso atto positivamente della pronuncia sopra richiamata, e con cui si chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Tale orientamento ha validità a decorrere dall'anno 2018, pertanto gli incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016, potranno essere inseriti tra le risorse variabili del fondo ai sensi dell'art. art. 67 comma 3 lettera c), non assoggettate al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

#### ESAMINATA

La documentazione ricevuta ed in particolare:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Segreteria Affari Legali e Personale N. 36 del 25-08-2023 Registro Gen. 349, oggetto: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 con il relativo allegato.

#### VERIFICATO CHE

- Dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria risulta che le risorse destinate al finanziamento dei fondi pari ad € 40.392,40 sono previste e stanziare in bilancio anno 2023 nei rispettivi capitoli di spesa per il personale, per gli oneri diretti e per l'IRAP.

Che le risorse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione sono di Euro 24.619,70, le risorse variabili soggette a limitazione sono di Euro 4.000,00 e le risorse variabili non soggette a limitazione sono di Euro 11.772,70 di cui 9.239,70 per gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Che l'importo totale è pari ad € 40.392,40, e c'è capienza sui capitoli di bilancio.

#### SI INVITA

A tener conto delle indicazioni ai sensi dell'articolo 40, comma ter, del d.lgs. n. 165/2001 gli enti locali devono costituire il fondo tempestivamente all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo stabilendo, sin dalla prima riunione, un congruo termine entro cui sottoscrivere il contratto (o la pre-intesa)".

#### VISTI

Il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario del 10.10.2023 ai sensi del T.U.E.L.

### **RACCOMANDANDO**

di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, soprattutto, individuali, nonché in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti dall'art. 40 bis del D. Lgs 165/2001 sentito il parere dell'OIV;  
che il pagamento delle somme avvenga se, e dopo aver, approvati tutti i documenti propedeutici e formali, che nel caso specifico diventano sostanziali, come sopra riportato

### **RACCOMANDA**

Come anticipato un'attenta e continua verifica sull'andamento delle riscossioni sia delle entrate di competenza che le entrate relative ai residui attivi.

Tutto ciò premesso, visto e raccomandato,  
a condizione che si tenga conto di quanto sopra premesso e raccomandato, dopo che i rispettivi Responsabili dei Servizi abbiano verificato che l'Ente abbia rispettato tutto l'iter sopra descritto, a seguito di accordo con le OO.SS., si

### **ESPRIME**

per quanto di propria competenza **PARERE FAVOREVOLE** alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 sottoposta all'esame del Revisore.

L'organo di revisione economico - finanziaria  
Dott. Domenico Lopardo

**LOPARDO  
DOMENICO  
12.10.2023  
06:03:09  
UTC**



# COMUNE DI ARNARA

( Provincia di Frosinone )

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601

Allegato all'atto 36 del 25-08-2023

Responsabile: **PERSONALE**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 36 del 25-08-2023  
immed. eseguibile/esecutiva 27-09-2023

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **10180101** Art.1 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.11-1.01.01.01.004)** **Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per miss**  
Denominato **Altri servizi generali Personale - fondo risorse decentrate competenze**

ha le seguenti disponibilita':

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	30.978,38	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-09-2023	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	30.978,38
B	Impegni di spesa al 27-09-2023	-	15.205,68
B1	Proposte di impegno assunte al 27-09-2023	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	15.772,70
D	Impegno <b>230/2023</b> del presente atto	-	15.772,70
	Anno 2023		0,00
E	Disponibilita' residua al 27-09-2023 (C - D)	=	0,00

Importo impegno <b>230/2023</b> al 27-09-2023		15.772,70
Sub-impegni già assunti al 27-09-2023	-	0,00
Sub-impegno del presente atto	-	0,00
Disponibilita' residua	=	15.772,70

### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Comune di Arnara, li 11-10-2023



# COMUNE DI ARNARA

( Provincia di Frosinone )

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601

Allegato all'atto 36 del 25-08-2023

Responsabile: **PERSONALE**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).	RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 36 del 25-08-2023 immed. eseguibile/esecutiva 27-09-2023
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **10180102** Art.1 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.11-1.01.02.01.001) Contributi obbligatori per il personale**

Denominato **Altri servizi generali Personale - fondo risorse decentrate contributi obbligatori**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio		3.800,00	0,00
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-09-2023	+	0,00	0,00
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	3.800,00	0,00
<b>B</b>	Impegni di spesa al 27-09-2023	-	0,00	0,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 27-09-2023	-	0,00	0,00
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	3.800,00	0,00
<b>D</b>	Impegno <b>231/2023</b> del presente atto	-	3.800,00	3.800,00
	Anno 2023		0,00	0,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 27-09-2023 (C - D)	=	0,00	0,00

Importo impegno <b>231/2023</b> al 27-09-2023		3.800,00
Sub-impegni già assunti al 27-09-2023	-	0,00
Sub-impegno del presente atto	-	0,00
Disponibilita` residua	=	3.800,00

### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Comune di Arnara, li 11-10-2023



# COMUNE DI ARNARA

( Provincia di Frosinone )

Via Dei Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601

Allegato all'atto 36 del 25-08-2023

Responsabile: **PERSONALE**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA 36 del 25-08-2023  
immed. eseguibile/esecutiva 27-09-2023

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **10180702 Art.1 di Spesa a COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.11-1.02.01.01.001) Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**

Denominato **altri servizi generali imposte e tasse - fondo risorse decentrate IRAP**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
<b>A1</b>	Stanziamiento di bilancio		2.145,66	0,00
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-09-2023	+	0,00	0,00
<b>A</b>	Stanziamiento Assestato	=	2.145,66	0,00
<b>B</b>	Impegni di spesa al 27-09-2023	-	745,66	0,00
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 27-09-2023	-	0,00	0,00
<b>C</b>	Disponibilita' (A - B - B1)	=	1.400,00	0,00
<b>D</b>	Impegno <b>232/2023</b> del presente atto	-	1.400,00	1.400,00
	Anno 2023		0,00	0,00
<b>E</b>	Disponibilita' residua al 27-09-2023 (C - D)	=	0,00	0,00

Importo impegno <b>232/2023</b> al 27-09-2023		1.400,00
Sub-impegni già assunti al 27-09-2023	-	0,00
Sub-impegno del presente atto	-	0,00
Disponibilita' residua	=	1.400,00

### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Comune di Arnara, li 11-10-2023

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la sopra estesa determinazione avente per oggetto: **Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).**

APPONE

Il visto di regolarità contabile

<b>Impegno N. 230 del 27-09-2023 a Competenza CIG</b>	
5° livello 01.11-1.01.01.01.004 Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	
Capitolo 10180101 / Articolo 1 Altri servizi generali Personale - fondo risorse decentrate competenze	
Causale	Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).
Importo 2023	Euro 15.772,70

<b>Impegno N. 231 del 27-09-2023 a Competenza CIG</b>	
5° livello 01.11-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	
Capitolo 10180102 / Articolo 1 Altri servizi generali Personale - fondo risorse decentrate contributi obbligatori	
Causale	Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).
Importo 2023	Euro 3.800,00

<b>Impegno N. 232 del 27-09-2023 a Competenza CIG</b>	
5° livello 01.11-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	
Capitolo 10180702 / Articolo 1 altri servizi generali imposte e tasse - fondo risorse decentrate IRAP	
Causale	Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023. (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022).
Importo 2023	Euro 1.400,00

Data 10-10-2023

Il Responsabile del servizio Finanziario  
F.to Romina Pironi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n° 25) per giorni consecutivi a partire dal 17 OTT 2023 al 02.11.23

Arnara, 17 OTT 2023

Reg. Pubbl. n. 683/2023

Il Messo Pubblicatore  
F.to Lorenzo Testani





# Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – PEC: [protocollo@pec.comune.arnara.fr.it](mailto:protocollo@pec.comune.arnara.fr.it)

Email: [info@comune.arnara.fr.it](mailto:info@comune.arnara.fr.it)

SITO WEB – [www.comune.arnara.fr.it](http://www.comune.arnara.fr.it) Codice Fiscale 80001610601

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Segreteria Affari Legali e Personale

N. 60 del 30-12-2023  
Registro Gen. 643

**OGGETTO:**

Fondo risorse decentrate anno 2023. Presa d'atto del C.C.D.I. 2019/2021.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di dicembre,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio dell'Area di Segreteria/Personale n. 349 del 25/08/2023 all'oggetto: "Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 (Contratto Funzioni Locali 16 novembre 2022");

**RILEVATO** che con atto di cui sopra si è determinato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 nella somma complessiva di € 40.392,40 e così ripartita:

- per € 24.619,70 per risorse stabili (consolidata),
- per € 15.772,70 per risorse variabili;

**DATO ATTO** che la somma di € 24.619,70, riguardante la parte stabile, risulta consolidata, le cui voci sono automaticamente impegnate e/o inserite periodicamente e regolarmente nelle negli spicendi del personale dipendente aventene diritto;

**CONSTATATO** che con la sudetta determinazione del Responsabile del Servizio n. n. 349 del 25/08/2023, nel contempo, è stata impegnata la somma di € 15.772,70, concernente le risorse variabili (impegno n. 230/2023);

**VISTO** C.C.D.I. 2019/2021, stipulato ed approvato nella seduta della delegazione trattante del 22/12/2023, come da pre-intesa del 20/11/2023;

**RITENUTO** all'uopo, dover prendere atto e recepire il suddetto C.C.D.I. 2019/2021;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs n. 165/2001;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 24/04/2021, esecutiva;

**VISTO** il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche;

**VISTO** il principio contabile e finanziario applicato alla copertura finanziaria (Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

**VISTO** il bilancio pluriennale 2023/2025;

**VISTO** il bilancio di previsione 2023;

**VISTO** il decreto sindacale n. 18 del 15/12/2020 all'oggetto: "Art. 50, comma 10, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Assegnazione della Responsabilità dell'Area di Segreteria - Affari Legali e Personale";

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, relativo agli impegni di spesa;

## **D E T E R M I N A**

In relazione alla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023:

**DI DARE ATTO** che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio n n. 349 del 25/08/2023, in narrativa richiamata, è stata impegnata la somma di € 15.772,70, concernente le risose variabili, imputata al capitolo 10180101-1 del bilancio 2023 (impegno n. 230/2023);
- la somma di € 24.619,70, riguardante la parte stabile, risulta consolidata, le cui voci sono automaticamente impegnate e/o inserite periodicamente e regolarmente nelle negli stipendi del personale dipendente aventene diritto;

**DI PRENDERE ATTO** e recepire il C.C.D.I. 2019/2021 stipulato ed approvato nella seduta della delegazione trattante del 22/12/2023, come da pre-intesa del 20/11/2023;

**DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune di Arnara per 15 gg. consecutivi;

**DI INVIARE** il presente atto all'Ufficio Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'area  
F.to Loi dott. Franco

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L. 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n° 25) per giorni consecutivi a partire dal **12 GEN 2024** al **27.01.24**

Arnara,

Reg. Pubbl. n. **20/2024**

**Il Messo Pubblicatore**  
F.to Lorenzo Testani